



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"

Inviata esclusivamente a mezzo pec

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0153212 del 07/05/2013



Dirigenti Generali
Dirigente Avvocatura
Dirigente Autorità Audit
Dirigente Generale S.U.A.

E, p.c. Presidente della Giunta regionale
Dirigente Settore Segreteria di Giunta
Dirigente Settore Ragioneria Generale

LORO SEDI

Oggetto: Riduzione delle spese di formazione - L.R. 11 agosto 2010, n. 22, art. 7 - Circolare

Si rammenta che l'art. 1 delle linee di indirizzo per la formazione del personale, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2012, attribuisce **al Settore "Sviluppo Risorse Umane" la competenza esclusiva in materia di iniziative formative del Personale**, precisando che *"Le attività formative non autorizzate dal Settore "Sviluppo Risorse Umane" non sono finanziate, né riconosciute ai fini giuridici e se intraprese da altri Dipartimenti si sviluppano previa intesa con il Settore "Sviluppo Risorse Umane"*. Ciò significa che **le iniziative di formazione afferenti il personale regionale devono essere disposte/autorizzate dal Settore "Sviluppo Risorse Umane" o svolte previa intesa con il Settore medesimo**.

I singoli Dipartimenti, pur se assegnatari di risorse finanziarie utilizzabili per attività di formazione, non possono autonomamente determinare e gestire con esse attività di formazione. Sicché, in esecuzione del disposto della Giunta, **il Settore Ragioneria Generale ed il Settore Segreteria della Giunta regionale sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a non procedere, rispettivamente, all'impegno/liquidazione, nonché alla registrazione di atti di spesa per formazione, laddove tali atti non siano disposti dal Settore "Sviluppo Risorse Umane", ovvero siano privi dell'autorizzazione o dell'intesa con questo**.

Com'è noto, l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 22/2010 prevede che *"a decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il presente comma non si applica alla spesa per formazione finanziata con i fondi comunitari"*. In conformità a pacifico indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di riduzione non è applicabile, inoltre, alla spesa per formazione autorizzata e riconosciuta nell'ambito di specifici progetti finanziati con fondi statali o privati.

Tale importo massimo - per quel che concerne il personale della Giunta regionale - è, di anno in anno, allocato nel capitolo n. 1003108, destinato attività formative di tutto il personale, ed è posto a disposizione del Settore "Sviluppo Risorse Umane", che provvede ad attestare, limitatamente al citato capitolo, il rispetto della norma di spesa.

Si rammenta che, l'ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto per la formazione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 22/2010, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili, costituisce per i Dirigenti Generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale.

Si precisa che il reimpiego, per i pagamenti di attività svolte nell'esercizio in corso, con somme già costituenti dotazione di esercizi precedenti, re-iscritte in bilancio poiché provenienti da residui perenti, sia per attività di formazione già effettuate che per attività da effettuare, va espressamente indicato e non concorre al calcolo del limite di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 22/2010.

**IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Umberto NUCARA)**